CAMERA DEI DEPUTATI N. 3917

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRESSA, CAVERI, CASINELLI, CREMA

Nuove norme per il sostegno dello sviluppo della montagna

Presentata il 25 giugno 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge muove dalla necessità di integrare, con le opportune norme di aggiornamento e ridefinizione delle esigenze, la legge n. 97 del 1994 che, come è noto, ha introdotto diverse disposizioni concernenti le opere e le finalità degli interventi nelle zone montane.

Non si tratta quindi di una riscrittura della legge n. 97 del 1994, anche se all'orizzonte già si intravede la necessità di una lettura più aggiornata e attenta delle problematiche che investono le zone montane, ma di una attuazione più efficace delle potenzialità insite nelle finalità dichiarate dall'articolo 1 della legge n. 97 del 1994 che, dopo aver solennemente espresso che « la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, rivestono carattere di preminente interesse nazionale » individua nello « sviluppo globale della montagna mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'*habitat* montano » l'ambito privilegiato delle azioni da intraprendere.

Nella presente legislazione, così come nella legge n. 97 del 1994, l'obiettivo è quello di costruire un sistema unitario di disposizioni che rendano compatibile lo sviluppo dell'economia montana con le esigenze di semplificazione, e di rendere più adeguata l'articolazione delle disposizioni finalizzate all'ottenimento di maggiori benefìci per le località montane e per lo sviluppo, per dette località, di traffici economici e di infrastrutture in grado di assicurare in maniera adeguata la ricettività e l'espansione delle attività turistiche.

Questo obiettivo passa anche attraverso un pieno ed effettivo investimento sulle capacità di governo del territorio da parte degli enti locali che costituiscono il centro

delle responsabilità connesse alla salvaguardia ed alla promozione dell'*habitat* montano e devono essere i veri soggetti attivatori di rinnovate politiche di sviluppo dal basso.

La legislazione che attiene alla montagna è stata, sinora, interamente governata dalla logica dell'intervento specifico a favore di iniziative singole, individuate di volta in volta, senza intervenire in maniera diretta sulle problematiche e sulle cause che regolano direttamente o indirettamente i finanziamenti all'economia montana e senza avere riguardo diretto alle maggiori e più rilevanti questioni riferibili al sistema degli interventi che si realizzano attraverso il sistema produttivo di quelle zone.

La presente proposta di legge, anche per eliminare quegli aggravi funzionali che non di rado inibiscono la capacità di spesa degli enti locali, mira ad assicurare il più elevato grado di efficacia delle attuali dotazioni finanziarie e di bilancio a sostegno dell'economia montana ed è caratterizzato dalla semplificazione delle norme che regolano l'attività economica e produttiva. Tale semplificazione garantisce la rapidità dell'azione amministrativa e la certezza degli interventi valorizzando la capacità progettuale della dimensione locale. La responsabilizzazione degli enti locali nelle politiche di sviluppo realizza infine una significativa integrazione all'effettività della loro dimensione autonoma.

Il carattere dell'intervento che si propone di realizzare con la presente normativa è quindi duplice.

In prima istanza, l'articolazione in maniera innovativa del sistema delle fonti che riguarda il complesso dell'intervento del settore infrastrutturale e delle opere pubbliche; si adegua con specifico riferimento all'economia montana il sistema della realizzazione di interventi strutturali nel settore turistico ed in quello della realizzazione di opere stradali e di tipo urbanistico.

In seconda istanza, la normativa interviene sulle opere finalizzate alla difesa del suolo ed alla realizzazione di interventi che sono predisposti in ragione della contiguità tra le diverse linee di sviluppo delle zone montane.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge integra i princìpi e le disposizioni di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97.

2. La presente legge si applica ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, di seguito denominati anche « Amministrazioni ».

3. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate all'accelerazione dei lavori pubblici e alla realizzazione delle infrastrutture nelle zone montane, nonché al sostegno e allo sviluppo dell'economia turistica di montagna.

4. Le disposizioni della presente legge non possono essere modificate, sostituite o abrogate se non in virtù di espresso richiamo alla stessa legge ed, in ogni caso, derogano alle norme ordinarie recate dalle varie leggi di settore, ivi compresa la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Disposizioni in materia di lavori pubblici).

1. I lavori finalizzati al miglioramento delle infrastrutture, ivi comprese le opere stradali, da parte dei soggetti destinatari della presente legge, sono eseguiti a seguito dell'approvazione da parte dei consigli comunali di progetti preliminari e del successivo affidamento a gara della realizzazione degli stessi.

2. A tal fine, le Amministrazioni, entro novanta giorni dalla data di approvazione dei progetti preliminari, con delibera della Giunta, approvano il bando di gara e definiscono le modalità per l'appalto o la concessione. Per le opere di importo su-

periore ad un miliardo di lire, l'affidamento dei lavori avviene attraverso il sistema della licitazione privata con procedura abbreviata. Alla gara possono essere invitate tutte le imprese che ne facciano richiesta e che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nel bando, le quali possono essere inserite dalle stazioni appaltanti sulla base di specifiche esigenze, purché applicate in maniera uniforme e non discriminatoria nei confronti di tutti i concorrenti.

3. Per l'affidamento di lavori di importo non superiore ad un miliardo di lire, le Amministrazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, possono procedere alla trattativa privata, previo esperimento di gara informale, invitando almeno cinque imprese.

4. Per l'affidamento dei progetti da utilizzare per i lavori pubblici, gli incarichi, anche a prescindere dall'effettiva realizzabilità o realizzazione dell'opera, sono direttamente finanziati a valere sulle risorse apportate sulle rubriche X e XI del bilancio dell'ente.

5. Per la realizzazione di opere a carattere complesso aventi carattere infrastrutturale, le Amministrazioni possono essere finanziate, per una quota non superiore al 70 per cento dell'importo complessivo, anche a mezzo di risorse derivanti dalla cessione da parte delle stesse di specifiche obbligazioni al pubblico appositamente finalizzate. Alle obbligazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

ART. 3.

(Disposizioni relative alle opere infrastrutturali per il turismo).

1. Per la realizzazione di opere infrastrutturali finalizzate a favorire l'afflusso turistico nelle zone montane, le Amministrazioni possono indire concorsi di idee per l'individuazione delle caratteristiche

urbanistiche, ambientali e progettuali delle opere.

2. All'individuazione delle soluzioni più idonee provvede una commissione giudicatrice composta di tre membri.

3. La progettazione preliminare dell'opera viene affidata entro i successivi tre mesi e costituisce il documento per l'affidamento dell'appalto.

4. L'affidamento dei lavori avviene a licitazione privata con procedura abbreviata, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto.

5. Entro sessanta giorni dalla data di aggiudicazione dei lavori, l'affidatario può presentare una proposta di finanziamento a carico di privati di quota parte del costo dei lavori stessi. A seguito dell'accettazione della proposta di finanziamento, che deve essere effettuata tenuto conto dei requisiti soggettivi ed oggettivi del medesimo, l'Amministrazione definisce le tariffe ed i corrispettivi dei servizi che sono erogati e che non possono essere ridotti per tutto il periodo individuato.

6. Le somme stanziate per i lavori e non utilizzate perché sostituite con la proposta di finanziamento a carico dei privati sono destinate a finanziare altri lavori pubblici inseriti nel programma; per questi lavori si provvede, sussistendone i requisiti, all'affidamento diretto della realizzazione degli stessi allo stesso soggetto che è risultato aggiudicatario dei lavori.

ART. 4.

(Disposizioni in materia di società miste).

1. Le Amministrazioni possono costituire ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, società per azioni miste per la gestione di servizi pubblici.

2. La partecipazione delle Amministrazioni è minoritaria e non può superare il 40 per cento del capitale. Il socio di mag-

gioranza è scelto ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, in presenza dei requisiti di qualificazione tecnica e morale indicati nel bando.

3. A seguito dell'individuazione del socio, viene costituita la società ed approvato il suo statuto. Al socio di maggioranza è possibile affidare direttamente l'esecuzione dei lavori relativi alla attività gestita dalla società, praticando sull'importo dei lavori stessi il ribasso medio, praticato nella zona, per lavorazioni analoghe a quelle oggetto di svolgimento.

4. La gestione della società deve essere in pareggio per ogni esercizio e gli eventuali utili vengono distribuiti al raggiungimento di una percentuale di profitto del 10 per cento del capitale investito.

5. In mancanza del raggiungimento del pareggio di bilancio, a fine esercizio viene sciolto il consiglio di amministrazione e liquidato il socio di maggioranza.

6. Per la scelta del nuovo socio si procede secondo le disposizioni di cui al comma 2.

ART. 5.

(Disposizioni in materia di diritto di difesa del suolo).

1. Per la regolamentazione dei corsi d'acqua nelle zone montane, le autorità di bacino approvano i piani dopo aver sentito i comuni interessati, attraverso una conferenza dei servizi appositamente indetta dall'autorità di bacino nella quale i comuni medesimi, se del caso, al fine di favorire opere di difesa degli argini ovvero l'intervento per la tutela delle popolazioni, dichiarano le eventuali modificazioni da apportare alla pianificazione ed alla programmazione di competenza. L'approvazione del verbale della conferenza dei servizi ha come effetto la modificazione diretta degli strumenti urbanistici.

2. Per la regolamentazione dei prelievi l'autorità di bacino adotta entro il 30 giugno di ogni anno un piano d'intesa con i comuni interessati al fine di stabilire l'entità e le limitazioni concernenti l'effettua-

zione degli stessi. Gli effetti della regolamentazione sono raggiunti attraverso la conferenza dei servizi indetta ai sensi del comma 1. L'approvazione del verbale della conferenza determina l'effetto della definizione della regolamentazione dei prelievi e questo effetto deve essere mantenuto fino alla modifica della stessa effettuata con le medesime modalità.

DDL13-3917
Lire 500